

Si conviene tra le Parti che relativamente alle garanzie sotto indicata il disposto normativo si intende sostituito da quanto segue:

Art. 6 condizione particolare C) Rivalutazione delle percentuali di invalidità permanente

Il presente articolo è sostituito dal testo che segue:

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1.9 "Invalidità Permanente" o Tabella INAIL (art. 6 condizione particolare D) se espressamente richiamata in polizza, delle condizioni di assicurazione, s'intende operante la seguente condizione :

In caso di infortunio che abbia come conseguenza diretta una invalidità permanente dell'Assicurato, i cui postumi si sono consolidati anche successivamente alla scadenza della polizza ma comunque non oltre due anni dalla data dell'infortunio, la Compagnia corrisponde l'indennità calcolata sulla somma assicurata in base al grado di invalidità permanente accertata.

La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti:

- Perdita totale di una mano oppure del pollice o dell'indice o del medio	100%
- Perdita totale di un anulare o di un mignolo	20%
- Perdita contemporanea di anulare e mignolo di una mano	100%
- Perdita totale e contemporanea dei piedi	100%
- Anchilosi di una spalla, di un braccio, di un gomito o di un polso	100%
- Perdita totale della seconda falange del pollice o terza falange dell'indice o del medio della mano operativa	100%
- Perdita totale della seconda falange del pollice della mano non operativa	100%
- Alienazione mentale	100%
- Paralisi organica	100%
- Perdita facoltà visive di un occhio	100%
- Sordità completa di ambedue le orecchie	100%
- Sordità completa di un orecchio	40%
- Perdita di un arto inferiore (al di sopra, all'altezza o al di sotto del ginocchio)	100%
- Perdita di una falange dell'alluce	3%
- Perdita di ogni altro dito di un piede	3%

Se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Se, al momento dell'evento, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali come innanzi determinate saranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Per i casi non previsti nella tabella di cui sopra, la percentuale di invalidità permanente sarà stabilita in analogia ai casi elencati nella tabella stessa tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.